

Prestazioni in contanti disponibili (per i vostri familiari)

Diversi assegni, indennità e detrazioni sono potenzialmente disponibili in funzione dello stato di salute e della situazione specifica del vostro familiare. Ognuna di queste è concessa a determinate condizioni.

a) Assegno per grandi invalidi dell'AVS

Se il vostro familiare è pensionato e beneficia di una rendita dell'AVS da almeno un anno e deve essere aiutato per vestirsi, lavarsi, nutrirsi ecc., riceve un assegno per grandi invalidi, in funzione del grado d'invalidità. Lo stesso vale se il suo stato di salute richiede cure permanenti o una sorveglianza personale. L'assegno consente al vostro familiare di finanziare i servizi di terzi che l'aiuteranno a compiere gli atti ordinari della vita.

È il vostro familiare o voi che l'assistete a dover presentare la richiesta presso l'ufficio dell'assicurazione-invalidità del Cantone di domicilio del vostro familiare.

L'importo dell'assegno dipende dal grado d'invalidità (stato al 2015):

- CHF 235.-/mese per un'invalidità lieve
- CHF 588.-/mese per un'invalidità media
- CHF 940.-/mese per un'invalidità grave

Esso è indipendente dal reddito o dalla sostanza del vostro familiare.

Da consultare

Elenco degli uffici Al cantonali.

b) Assegno per grandi invalidi dell'Al

L'assegno per grandi invalidi dell'Al viene versato alla persona disabile per poter vivere in modo autonomo. Questa prestazione serve a coprire le spese quando la persona deve ricorrere all'aiuto di terzi per svolgere gli atti quotidiani della vita, per far fronte alle necessità della vita o mantenere dei contatti sociali.

L'importo dell'assegno varia in funzione del grado d'invalidità e del luogo in cui vive il vostro familiare:

- CHF 118.-/mese (in istituto) o CHF 470.- (al proprio domicilio)
- CHF 294.-/mese (in istituto) o CHF 1175.- (al proprio domicilio)
- CHF 470.-/mese (in istituto) o CHF 1880.- (al proprio domicilio)

Esso non dipende dal reddito né dalla sostanza del vostro familiare. La prestazione non è versata durante il soggiorno in un istituto ospedaliero.

c) Contributo per l'assistenza dell'Al (per aiuti esterni)

Se il vostro familiare beneficia di un assegno per grandi invalidi, è incoraggiato a continuare a vivere al proprio domicilio. A tal scopo (dal 1° gennaio 2012) può ottenere anche un contributo all'assistenza per poter usufruire dei servizi di terzi esterni: ciò esclude parenti in linea diretta, coniuge, convivente e partner registrato. Se il vostro caro è ricoverato in un istituto e desidera uscirne, può ricorrere a questo contributo.

Il contributo è calcolato ad hoc, in funzione del tempo necessario per gli aiuti di cui ha bisogno regolarmente la persona interessata. Esso ammonta a CHF 32.80 all'ora e può essere aumentato fino a CHF 49.15 se l'assistente deve presentare qualifiche speciali a causa dell'handicap specifico del vostro familiare. Per gli aiuti di notte, la tariffa è di CHF 87.40 massimo all'ora. Il contributo medio è attualmente di 3000 franchi al mese (stato dicembre 2014).

Ricordiamo che gli importi versati includono i contributi del dipendente e del datore di lavoro alle assicurazioni sociali nonché le indennità per le vacanze: gli assistenti assunti sono dei veri e propri «impiegati» del vostro familiare. I contributi sociali (AVS, ecc.) devono essere versati secondo le disposizioni legali, come per qualsiasi altro impiego.

Gli uffici dell'Al possono finanziare anche delle ore di consulenza e di sostegno per una durata di 18 mesi a partire dalla data di concessione del contributo, a una tariffa di CHF 75.- all'ora e per complessivamente massimo CHF 1500.- .

Bene a sapersi

Per facilitare l'impegno legale di terzi esterni ed evitare il lavoro nero, è stato introdotto il sistema degli «chèques-emploi» (assegni per l'impiego di servizi) che agevolano gli assistiti nelle procedure amministrative.

- Nella Svizzera romanda, in Ticino e nel Canton Berna: <u>www.cheques-emploi.ch</u> (qualsiasi tipo d'impiego, gestione del conto online)
- Nella Svizzera tedesca: «Proper Job», su <u>www.fairnessatwork.ch</u> (pulizie, aiuto a domicilio)

La Segreteria di Stato dell'economia ha messo su Internet una <u>procedura di conteggio semplificata</u> per i contributi alle assicurazioni sociali.

Consultate anche l'elenco degli indirizzi di prossimità di <u>www.info-workcare.ch</u>, alle rubriche «Conseils en matière de conciliation», «Conseils et coordination» e «Information et conseil».

d) Assegno per grandi invalidi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (SUVA)

L'assicurato divenuto invalido in seguito a infortunio o a malattia professionale che necessita in modo permanente dell'aiuto di terzi per compiere gli atti ordinari della vita percepisce, oltre alla rendita d'invalidità, un assegno per grandi invalidi fissato in base al grado d'invalidità.

Non vi è diritto a tale prestazione in caso di permanenza in un ospedale. L'assegno mensile per grandi invalidi è pari ad almeno due volte, ma comunque non più di sei volte, il guadagno giornaliero massimo assicurato.

Da consultare

Elenco delle agenzie regionali della SUVA.

e) Indennità per menomazione dell'integrità nell'assicurazione contro gli infortuni (SUVA)

Se il vostro caro ha subito un infortunio o una malattia professionale con un pregiudizio importante e durevole dell'integrità fisica o mentale ha diritto a percepire una rendita specifica dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. Tale indennità corrisponde a un'indennità unica in capitale scalata secondo la gravità della menomazione; essa viene versata indipendentemente da un'eventuale rendita per invalidità e non può superare l'importo massimo del guadagno annuo assicurabile all'epoca dell'infortunio.

f) Rendita per menomazione dell'integrità fisica nell'ambito dell'Assicurazione militare

Se durante il servizio militare il vostro caro ha subito un infortunio o una malattia con conseguenze durevoli sulla sua salute, ha diritto a una rendita per menomazione dell'integrità fisica. La menomazione è un deficit di salute che riduce la qualità della vita o limita le possibilità di sfruttare le proprie potenzialità. La menomazione deve essere durevole e stabile, e la terapia deve essere conclusa. È determinante la ripercussione dell'affezione (e non l'affezione in sé) sulla menomazione della facoltà di vivere la propria vita.

L'Assicurazione militare interviene anche se l'infortunio avviene durante i corsi di ripetizione, nel quadro del Servizio civile o della protezione civile, durante gli esercizi di tiro fuori del servizio, ecc.

L'AM è gestita dalla SUVA. I casi sono annunciati dal medico, l'ospedale, ecc. mediante un modulo disponibile su www.assicurazione-militare.ch.

Oltre alle prestazioni in contanti, il vostro familiare può per esempio essere esonerato dal pagamento del canone radio-tv, a determinate condizioni:

• risiede in uno stabilimento medico-sociale e

- richiede almeno 81 minuti di cure al giorno (art. 7a cpv. 3 let. e dell'ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie)
- percepisce le prestazioni complementari dell'AVS o dell'Al

L'esenzione non viene concessa d'ufficio: dovete pertanto presentare una richiesta scritta mediante un apposito modulo disponibile su sito di Billag.

Se la domanda viene approvata, l'obbligo di pagamento del canone termina l'ultimo giorno del mese durante il quale è stata presentata la domanda di esonero. Il richiedente deve fornire all'organo di riscossione una copia dell'attestato scritto della cassa di compensazione in cui si certifica che è beneficiario delle PC.

g) Riduzione individuale dei premi dell'assicurazione malattie

I sussidi sono previsti dalla legge di applicazione della legge federale sull'assicurazione malattie. Tali sussidi sono destinati a coprire totalmente o parzialmente i premi degli assicurati con reddito modesto.

Ogni cantone disciplina le modalità per determinare gli aventi diritto a dei sussidi e per ottenerli. Di solito i sussidi sono versati direttamente alle casse malattie e non agli assicurati. Non si tratta quindi di prestazioni in contanti vere e proprie versate ai vostri familiari.

A seconda dei Cantoni, i beneficiari sono determinati e informati automaticamente in base alla loro dichiarazione d'imposta o i sussidi devono essere richiesti dai diretti interessati presso le autorità competenti cantonali mediante un modulo e/o attraverso un attestato.

h) Deduzioni fiscali in caso di disabilità

Secondo la legge federale sull'imposta federale diretta (LFID) e la legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID), le persone soggette all'imposta possono dedurre dall'imposta sul reddito una parte delle spese risultanti da una disabilità. Il beneficiario deve essere ricoverato in un istituto o ricevere le cure a domicilio. Se una persona non rientra in una di queste categorie, l'esistenza della disabilità deve essere accertata in modo individuale. Riguardo al diritto alla deduzione, si applica la nozione di disabilità contenuta nella legge sui disabili (fonte: www.integrationhandicap.ch).

Le spese per disabilità possono essere dedotte integralmente, quindi senza la franchigia del 5% del reddito netto imponibile (contrariamente alle spese per la malattia e l'infortunio).

Da consultare

La circolare n° 11 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni AFC del 31 agosto 2005 «<u>Deduzione delle spese di malattia e infortunio nonché delle spese per disabilità</u>» concretizza il diritto a tali deduzioni.